



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 11 del 14/05/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di maggio alle ore 14:30, nel Salone del Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Caldana, Via Malgarini 3, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**, di **Seconda** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLARIN MARIO	SI	NO	8	RIBOLZI FERNANDA	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	RONDINA GIANPIERO	SI	NO
3	DE MARTINO AGOSTINO	NO	SI	10	MELONI GIOVANNA	SI	NO
4	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	NIGRI LUIGI	SI	NO	12	LEMPI LEONARDO	NO	SI
6	MARTINOIA MICHELA	SI	NO	13	CAUZZO NOEMI	SI	NO
7	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Mario Ballarin nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ❖ L'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce quanto segue:
 - comma 639. Viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - comma 681. Stabilisce che l'occupante versi la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ❖ l'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce quanto segue:
 - comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il comodato sia registrato;
 - comma 14, lettere a) e b). Modifica l'art. 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 sancendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - comma 14, lettera d). Modifica il comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
 - commi 21, 22, 23 e 24. Stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (imbullonati). La norma ha notevoli ricadute sul gettito IMU/TASI degli immobili di categoria catastale D;
 - comma 26. Prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
 - comma 54. Prevede che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.

Visti:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera e) della Legge n. 208/2015, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, a norma del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 31/03/2016, termine successivamente prorogato al 30-04-2016;
- la Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e le successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 16-07-2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 24-07-2015;
- le aliquote e le detrazioni TASI approvate nell'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2015;

Considerato che, nell'anno 2015, la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2015 ha stabilito le aliquote TASI nelle seguenti percentuali:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e pert.)	2,00
2	Altri fabbricati	2,00
3	Aree fabbricabili	0,00

Che l'eliminazione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore, fa venir meno l'applicazione dell'aliquota del 2,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Che al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche tenendo conto del blocco delle aliquote dei tributi locali, è necessario confermare per l'anno 2016 le stesse aliquote TASI

dell'anno 2015, ad esclusione di quelle riferite all'abitazione principale ed agli immobili ad essa equiparati;

Ritenuto opportuno, inoltre, confermare, per l'anno 2016, la percentuale di versamento della TASI stabilita nell'anno 2015 a carico dell'occupante (pari al 30%), nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e la stessa non sia destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

PROCEDUTO a votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 11, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Meloni, Savoldi, Cauzzo, Nigri);

DELIBERA

- 1) Di approvare, per l'anno 2016, le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) dando atto che le stesse non sono variate rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, fatta eccezione per l'aliquota del 2,00 per mille relativa all'abitazione principale ed alle unità immobiliari ad essa equiparate, che non è più applicabile nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015:
 - Altri fabbricati aliquota 2 per mille.
- 2) Di prendere atto che le aliquote di cui al punto precedente hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- 3) Di confermare anche per l'anno 2016 che l'occupante dell'immobile è tenuto a versare la TASI nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e la stessa non sia destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare sensi dell'art. 36 comma 3 del Regolamento IUC.
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Mario Ballarin

Il Segretario Comunale
Dott. Ottavio Verde

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
17/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Ottavio Verde

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 14/05/2016

X Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cocquio Trevisago
Lì, 14/05/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Ottavio Verde

Cocquio Trevisago